DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI FERROVIE TURISTICHE MEDIANTE IL REIMPIEGO DI LINEE IN DISUSO O IN CORSO DI DISMISSIONE SITUATE IN AREE DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO O ARCHEOLOGICO

Art. 4

Gestione dell'infrastruttura

Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie individuate ai sensi dell'articolo 2 restano nella disponibilita' dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio nonche' della manutenzione, della funzionalita' e della sicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione e dell'esercizio, con apposita categoria turistica. Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria nonche' quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalita' e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le tariffe da corrispondere al gestore medesimo per l'utilizzo della stessa ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura medesima, con provvedimento della regione.

Versione in vigore dal 7 settembre 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico
Estremi	Legge 9 agosto 2017, n. 128
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-istituzione-di-ferrovie-turistiche-mediante-il/art-4-gestione-dell-infrastruttura

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it